

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

(Provincia di Reggio Calabria)

Repertorio n. 2019

**CESSIONE VOLONTARIA IN LUOGO DI ESPROPRIO DI
TERRENO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno trenta, del mese di dicembre presso la
Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott.
GANGEMI Francesco, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare
gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, sono
personalmente comparsi:

1) **GANGEMI VINCENZO**, nato a Villa San Giovanni il 15 settembre 1940
ed ivi residente, Via Briatico n.2, CFN. GNG VCN 40P15 M018L, il quale
dichiara di essere coniugato in regime di comunione dei beni;

2) **GANGEMI ELENA SILVANA** nata a Villa San Giovanni l'8 gennaio
1954 ed ivi residente in Via Ammiraglio Curzon n. 191, CFN GNG LSL
54A48 M018V la quale mi dichiara di essere coniugata in regime di
comunione dei beni e di agire nel presente atto in proprio e nella qualità di
procuratrice speciale, giusta procura speciale (**Allegato "A"**) repertorio 27010
del due dicembre 2015, a rogito del Dott. Ugo Cantiello, notaio in Garbagnate
Milanese, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano con studio in Via
Manzoni n.46, dei signori :

- **GANGEMI GIUSEPPE** nato a Reggio Calabria il 6 gennaio 1933 residente
a Dairago (MI) piazza Mazzini n. 5 CFN. GNG GPP 33A06 H224M,
coniugato in regime di comunione legale dei beni;

- **GANGEMI DOMENICO** nato a Cannitello di Villa San Giovanni il 16 giugno 1938 residente a Dairago (MI) Via Petrarca n. 5 CFN. GNG DNC 38H16 B614M coniugato in regime di comunione legale dei beni;

- **GANGEMI CONCETTA** nata a Villa San Giovanni l'11 novembre 1946, residente in Varedo (MI) via Aquileia n.7 CFN. GNG CCT 46S51 M018E coniugata in regime di comunione legale dei beni;

- **GANGEMI RITA** nata a Villa San Giovanni il 9 giugno 1948, residente in Veronella (VR) Via Primavera n. 18, CFN. GNG RTI 48H49 M018S coniugata in regime di comunione legale dei beni;

- **GANGEMI ANTONIO** nato a Villa San Giovanni il 14 giugno 1950 residente in Dairago (MI) Via Martiri Dairaghesi n. 25 CFN.: GNG NTN 50H14 M018A coniugato in regime di comunione legale dei beni;

3) **GANGEMI ELISA** nata a Villa San Giovanni il 26 aprile 1943 ed ivi residente in Via Nazionale 667 CFN GNG LSE 43D66 M018N la dichiara di essere vedova;

4) **VIZZINO NICOLA** nato a Villa San Giovanni l'8 febbraio 1962 ivi residente in via Vico Vittoria n. 4 CFN. VZZ NCL 62B08 M018A il quale dichiara di essere divorziato;

5) **VIZZINO MARIA RAFFAELLA** nata a Paola (CS) il 19 maggio 1960, residente a Villa San Giovanni in Via Griso n.2 CFN. VZZ MRF 60E59 G317I la quale dichiara di essere nubile;

6) **VIZZINI EMILIO** nato a Villa San Giovanni il 21 maggio 1968 ivi residente in Via Rocco La Russa snc, CFN. VZZ MLE 68E21 M018P il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

7) **VIZZINI MARCO** nato a Reggio Calabria il 7 aprile 1970 residente a

Villa San Giovanni in Via Umberto I n.39 CFN. VZZ MRC 70D07 H224O il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

8) **VIZZINI VANIA** nata a Villa San Giovanni il 23 dicembre 1974 ivi residente in Via Polistena n.6, CFN. VZZ VNA 74T63 M018Y la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

che nel prosieguo del presente atto verranno denominati **parte alienante**

9)l'Ing. **MORABITO Francesco**, nato a Villa San Giovanni il 03.02.1958, che dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villa San Giovanni esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 80003650803 che rappresenta ai sensi dell'art 107 comma 3 del D.L.vo 267/2000, a quest'atto altresì debitamente autorizzato in virtù di deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 25 settembre 2007 e di determina n. 434 – R.G. 1234 del 24/11/2015 e che in copia autentica si allegano al presente atto sotto le lettere "**B**" e "**C**". di seguito nel presente atto denominato "Comune", o anche parte acquirente.

Detti componenti, cittadini italiani della cui identità personale io Segretario generale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO:

-che la parte alienante come sopra costituita e rappresentata è proprietaria (i signori Gangemi Vincenzo, Elena Silvana, Giuseppe, Domenico, Concetta, Rita, Antonio ed Elisa per un nono indiviso ciascuno, i signori Vizzino Nicola e Maria Raffaella per un quarantacinquesimo indiviso ciascuno e i signori Vizzini Emilio, Marco Carmelo e Vania per un quarantacinquesimo indiviso ciascuno) del suolo con soprastante fabbricato rurale sito nel Comune di

VILLA SAN GIOVANNI, località San Giovanni, meglio descritto con confini, consistenza e dati catastali nel prosieguo del presente atto;

-che con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27 marzo 2007 è stata individuata l'area ricadente fra la scuola Media Rocco Caminiti e la Ferrovia nonché l'area residuale fra lo stesso plesso scolastico e la via Riviera, in quanto idonea tanto per la realizzazione di un vasto parcheggio quanto per l'effettuazione di un mercato settimanale;

-che con la detta delibera si è dato incarico all'Ufficio tecnico per la progettazione esecutiva e gli atti conseguenziali per la realizzazione di un nuovo parcheggio ed area mercato settimanale in via Mazzini dello stesso Comune;

-che in seguito a tale atto di indirizzo sono state avviate le procedure per poter quantificare la spesa necessaria e l'inserimento della detta opera nel programma triennale delle opere pubbliche;

-che il progetto preliminare redatto dall'Ufficio tecnico determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e che la progettazione è sviluppata a un buon livello di definizione;

- che il detto progetto comprende il piano particellare di esproprio prevedendo quale indennità complessiva l'importo di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila);

- che con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25 settembre 2007 è stata approvata la progettazione preliminare determinando in via d'urgenza l'indennità provvisoria di espropriazione;

- che i sig.ri Gangemi, Vizzino e Vizzini come sopra costituiti e rappresentati intendono avvalersi della facoltà di convenire la cessione volontaria degli

immobili ai sensi dell'art. 45 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 in materia di

espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche e integrazioni;

che gli stessi sig.ri Gangemi, Vizzino e Vizzini come sopra costituiti e

rappresentati si sono pertanto dichiarati disponibili alla cessione del suolo in

appresso descritto.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i

comparenti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - CESSIONE VOLONTARIA

I sig.ri Gangemi Elena Silvana in proprio e nella qualità di procuratrice

speciale di Gangemi Giuseppe, di Gangemi Domenico, di Gangemi Concetta,

di Gangemi Rita, di Gangemi Antonio, Gangemi Elisa, Vizzino Nicola,

Vizzino Maria Raffaella, Vizzini Emilio, Vizzini Marco Carmelo, Vizzini

Vania trasferendo ciascuno i propri diritti e congiuntamente la piena proprietà

cedono volontariamente al COMUNE di VILLA SAN GIOVANNI che, come

sopra legalmente rappresentato, accetta, il suolo con soprastante fabbricato

rurale sito in Villa San Giovanni, località San Giovanni, confinante

nell'insieme con proprietà Michelangelo Caracciolo La Grotteria, con

proprietà eredi Maria Antonia Caracciolo La Grotteria o aventi causa, con

demanio ferroviario, salvo altri; riportato nel Catasto terreni alla Sezione di

Villa San Giovanni foglio 5 particelle **326** agrumeto di 3[^] classe di ettari

0.02.59 r.d. Euro 7,62; **327** agrumeto di 3[^] classe di ettari 0.00.23 r.d. Euro

0,68; **329** agrumeto di 3[^] classe di ettari 0.00.85 r.d. Euro 2,50; **331**

seminativo arborato di classe unica di ettari 0.01.41 r.d. Euro 0,40; **332**

seminativo arborato di classe unica di ettari 0.00.47 r.d. Euro 0,13; **345**

agrumeto di classe 2[^] di ettari 0.00.60 r.d. Euro 2,14.; particella **349**

fabbricato rurale di ettari 0.00.60 r.d. /, per complessivi mq. 675;

ART. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della cessione è determinato in Euro 101.750,00 (centounomilasettecentocinquanta), determinato dalla come sopra allegata delibera di Consiglio comunale n. 30 del 25 settembre 2007.

Ai sensi dell'art. 36, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, così come convertito nella legge n. 248/2006, come modificata dal comma 49 dell'art. 1 della legge n. 296 / 2006, in sostituzione dell'atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, dopo che io segretario rogante ho richiamato ed evidenziato le sanzioni penali previste dall' art. 76 del detto D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, il sig. Morabito Francesco in rappresentanza del Comune di Villa San Giovanni, e i signori Gangemi Elena Silvana in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Gangemi Giuseppe, di Gangemi Domenico, di Gangemi Concetta, di Gangemi Rita, di Gangemi Antonio, Gangemi Elisa, Vizzino Nicola, Vizzino Maria Raffaella, Vizzini Emilio, Vizzini Marco Carmelo, Vizzini Vania, convengono che il suddetto corrispettivo dovrà essere pagato con mezzi legali di pagamento entro e non oltre trenta giorni dalla data odierna; i documenti concernenti la corresponsione complessiva di tale importo costituiranno prova dell'avvenuto integrale saldo del detto corrispettivo senza necessità di ulteriori atti di quietanza, dichiarano che le parti non si sono avvalse dell'opera d'agenti e/o mediatori immobiliari.

Essendo stato come sopra regolato il pagamento del suddetto corrispettivo, la parte alienante come sopra costituita e rappresentata rinunzia espressamente all'ipoteca legale.

ART.3 - GARANZIE

La parte alienante come sopra costituita e rappresentata dichiara e garantisce che l'immobile ceduto è di sua piena proprietà e disponibilità, e non è gravato da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, oneri di carattere urbanistico o fiscale, diritti di prelazione vantati da terzi a qualsiasi titolo.

ART. 4 - PROVENIENZA

Dichiara la parte alienante, come sopra costituita e rappresentata, che detto terreno è pervenuto: ai germani Gangemi Vincenzo, Giuseppe, Domenico, Elisa, Concetta, Rita, Antonio, Elena Silvana e Francesca in virtù di atto di donazione a rogito del notaio Dott. Osvaldo Carillio repertorio 11503 raccolta 3440 del 7/4/198, registrato a Reggio Calabria il 21/04/1989 al n. 1048 e trascritto a Reggio Calabria il 18/04/1989 ai numeri 5422/4621.

ai signori Vizzino Nicola e Maria Raffaella e Vizzini Emilio, Marco e Vania in virtù di successione legittima in morte di Gangemi Francesca deceduta il 22 giugno 2011 giusta dichiarazione di successione registrato a Reggio Calabria l'otto giugno 2015 al n. 928 del volume 9990 ed ivi trascritta il 17/06/2015 ai nn.9827/8131.

ART. 5 - PATTI E CONDIZIONI

Il diritto di piena proprietà su quanto forma oggetto di quest'atto viene trasferito con ogni annesso e connesso, accessioni e pertinenze ad esso inerenti.

La parte alienante come sopra costituita e rappresentata immette fin da questo

momento l'Ente cessionario nella piena proprietà e nel possesso legale e materiale di quanto come sopra ceduto.

ART. 6 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE

-che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge 47/85 e successive modifiche e integrazioni, si allega certificato di destinazione urbanistica sotto la lettera "D" rilasciato da detto Comune in data 04/06/2015 prot. 9862 relativo al suolo in oggetto e le parti come sopra costituite e rappresentate mi dichiarano che dalla data del rilascio non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35 della legge regionale n. 35/2012 e successive modifiche e integrazioni, e che quanto in oggetto non é assoggettato al vincolo di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000. In particolare le particelle nn. 332 e 327 ricadono in zona destinata a Piano urbano dei parcheggi, le particelle 329, 349 e 345 risultano su nuova strada di PRG. La particella n. 331 ricade in zona B sottozona B2, la particella n. 326 ricade in parte in zona B sottozona B2 ed in parte su piano urbano dei parcheggi.

Con riferimento all'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la parte alienante, come sopra costituita e rappresentata – consapevole delle conseguenze penali delle attestazioni false o reticenti – dichiara che le opere riguardanti il suddetto fabbricato sono state iniziate e ultimate anteriormente al 1° settembre 1967.

ART. 7 SPESE

Le imposte, tasse e spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della parte acquirente.

I componenti mi esonerano espressamente dalla lettura degli allegati,

dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, scritto a mia cura con mezzi meccanici su otto pagine, oltre gli allegati e quanto di questa nona del quale ho dato lettura ai componenti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono, unitamente a me Segretario rogante.

f.to Gangemi Vincenzo

f.to Gangemi Elena Silvana in proprio e nella qualità di procuratrice speciale

f.to Gangemi Elisa,

f.to Vizzino Nicola,

f.to Vizzino Maria Raffaella,

f.to Vizzini Emilio,

f.to Vizzini Marco Carmelo,

f.to Vizzini Vania

Il Responsabile del Settore Tecnico f.to Ing. Francesco Morabito

Il Segretario comunale f.to Dr. Francesco Gangemi